

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-407 del 28/01/2019
Oggetto	Art.208 Comma 15 del Dlgs.152/2006 - L.R.13/2015 - Impianto mobile per il recupero rifiuti mediante l'attività di recupero R5 - Gruppo di frantumazione primaria su slitta "FR500S", Matricola 3717 - Proponente: Dedalo Costruzioni Srl con sede legale in Comune di Modena (MO), Via G. Baccelli n.44 - Autorizzazione Unica
Proposta	n. PDET-AMB-2019-427 del 28/01/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventotto GENNAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**OGGETTO: Art.208 Comma 15 del Dlgs.152/2006 – L.R.13/2015 – Impianto mobile per il recupero rifiuti mediante l'attività di recupero R5 – Gruppo di frantumazione primaria su slitta "FR500S", Matricola 3717 – Proponente: Dedalo Costruzioni Srl con sede legale in Comune di Modena (MO), Via G. Baccelli n.44 – AUTORIZZAZIONE UNICA**

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti;

l'articolo 208, in particolare, prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio ed il comma 15 attribuisce alla Regione ove l'interessato ha la sede legale, la competenza per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva degli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

considerato che:

in data 21/11/2017, Dedalo Costruzioni Srl, avente sede legale a Modena (MO), Via G. Baccelli n.44 ha presentato domanda alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Sezione di Modena, ai sensi dell'art.208 comma 15 del Dlgs.152/06, assunta agli atti con prot. PGMO/2017/22855, per ottenere l'autorizzazione alla gestione di un impianto mobile per la gestione dei rifiuti mediante l'attività di recupero R5, denominato "Gruppo di frantumazione primaria su slitta, marca CO.GE.DI.F., Modello 'FR500S', Matricola 3717";

a seguito della richiesta di integrazioni, inviata con prot. n.6750 del 04/04/2018, la società proponente ha presentato integrazioni in data 03/05/2018 (prot. ARPAE n.9047);

durante la riunione del giorno 25/09/2018, la Conferenza di Servizi ha rilevato come le integrazioni presentate non fossero complete ai fini del rilascio dell'autorizzazione richiesta;

ARPAE ha quindi inviato alla società proponente un preavviso di rigetto dell'istanza ai sensi dell'art.10-bis della L.241/1990 (prot.ARPAAE n.20227 del 02/10/2018) con la quale ha interrotto i termini del procedimento e ha fissato un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

con nota del 11/10/2018 (prot. ARPAAE n.21081), ovvero entro il termine di dieci giorni, la società proponente ha presentato le proprie osservazioni in risposta al preavviso di rigetto;

i termini del procedimento sono stati quindi riavviati e la Conferenza si è riunita il giorno 17/01/2019 per esprimersi in merito alla documentazione presentata;

valutato che:

le tipologie di rifiuti che la ditta intende trattare sono costituite da materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto ed altri materiali riferiti alle attività regolamentate dal DM.05/02/1998 ai punti 7.1, 7.3, 7.4, 7.6, 7.11 e 7.17;

il frantumatore mobile FR500S viene alimentato con materiale inerte e lapideo di diametro caratteristico  $\max \leq 500$  mm e produce materiale di diametro caratteristico  $\max \leq 60$  mm; comprende una tramoggia di carico che alimenta un'unità di frantumazione del tipo a mascelle, di capacità oraria modulabile non superiore a 30 ton/h, un nastro elevatore in gomma della larghezza di 500 mm per il conferimento verso la stazione di stoccaggio temporaneo (cumulo del rifiuto frantumato) e un quadro elettrico di comando;

il materiale da frantumare viene caricato nella tramoggia alimentatrice con l'ausilio di una pala meccanica; una volta caricato, va ad alimentare l'unità di frantumazione della macchina, del tipo a mascelle, il cui moto è garantito da un leverismo eccentrico che trasforma in moto alternato quello rotatorio dell'albero primario di alimentazione; quest'ultimo è mosso da un sistema che comprende, nell'ordine, una puleggia mossa da una trasmissione a cinghia e un motoriduttore di potenza 19 kW, controllato da un inverter; il materiale inerte all'uscita dalla camera di frantumazione presenta un diametro medio caratteristico compreso tra 10 e 60 mm; il nastro elevatore trasporta il prodotto così ottenuto verso l'area di stoccaggio temporaneo;

il frantumatore è privo del deferrizzatore, essendo destinato ad operare prevalentemente nell'ambito di cantieri edili di varia dimensione e per essere alimentato direttamente con materiali caratterizzati da un elevato grado di omogeneità, provenienti dalla demolizione selettiva (decommissioning) di edifici e strutture civili in genere; a fronte della necessità di eliminare preventivamente le frazioni ferrose presenti nei mix di materiali eterogenei di partenza, la macchina viene munita di un deferrizzatore elettromagnetico overbelt del tipo "Magnetica Torri SE2 100", montato trasversalmente all'alimentatore vibrante, sospeso a una struttura separata dalla macchina e a bassa permeabilità magnetica, a monte della camera di frantumazione;

la macchina è dotata di un sistema di abbattimento polveri costituito da un impianto di pressurizzazione acqua alimentato da una pompa rotativa e da ugelli atomizzatori dislocati in corrispondenza di quelle aree di processo dove il materiale risulta in caduta libera, ossia in corrispondenza della tramoggia – area di carico – e alla fine del breve nastro trasportatore – area di scarico verso cumulo; si tratta di un dispositivo industriale di nebulizzazione di abbattimento polveri, del tipo IDROBASE – Fog maker Giraffa carrellata 300, comprendente un braccio mobile di brandeggio fino a 4,80 m di altezza, ugelli nebulizzanti posizionati su due corone concentriche all'uscita di un cannone ventilante, un filtro acqua, un quadro di comando e controllo, una pompa rotativa, il tutto montato su di una struttura carrellata;

i rilievi e l'elaborazione dei dati fonometrici sono stati eseguiti sulla base della "UNI EN ISO 3744:2010 (E) Acustica - Determinazione dei livelli di potenza sonora delle sorgenti di rumore mediante pressione sonora. Metodo tecnico progettuale in un campo essenzialmente libero su un piano riflettente" e delle relative norme armonizzate contenenti le disposizioni in essa richiamate; nel merito, sono state impiegate 28 postazioni microfoniche: il livello della Potenza Sonora pesato è pari a  $LWA(ST) = 102,7$  dBA; il livello della Pressione Equivalente pesato è pari a  $LepA(ST) = 78,7$  dBA.

considerato inoltre che:

con la presentazione della documentazione integrativa e delle osservazioni in risposta al preavviso di rigetto, come sopra descritto, la domanda è stata quindi completata con tutti gli elaborati tecnici e la documentazione necessaria all'espletamento della relativa istruttoria tecnica;

durante i lavori istruttori sono stati acquisiti:

- il contributo istruttorio espresso dal Comune di Modena prot. n.14819 del 26/09/2018;
- il contributo istruttorio espresso dal Distretto di Modena di ARPAE, prot.25373 del 05/12/2018;

durante la riunione decisoria del 17/01/2019, la Conferenza di Servizi ha quindi espresso le seguenti valutazioni:

*nelle integrazioni pervenute il 11/10/2018 la ditta ha esaurientemente dato riscontro alle richieste a suo tempo formulate in merito alla matrice rumore, in quanto, pur non avendo indicato la distanza alla quale viene rilevato il valore di pressione acustica, ha fornito il dato di potenza sonora del frantumatore, ricavato applicando la norma tecnica di riferimento (UNI 3744: 2010);*

*relativamente ai rifiuti per i quali sono stati richiesti chiarimenti (codici europei 010102, 010408, 010413, 020402, 020701, 101110, 101206, 170504), si evidenzia che la ditta ha fornito le informazioni richieste solo sui codici europei 010102, 010408, 101206, riportando i punti del DM 05/02/98 nei quali gli stessi sono soggetti ad attività di recupero. Si intende pertanto che la provenienza e le modalità di trattamento, nonché le MPS che si intendono ottenere, siano quelle indicate ai rispettivi punti del DM 05/02/98 per i quali è prevista l'attività di recupero e che la ditta riporta nell'ultima documentazione integrativa;*

*facendo riferimento all'ultima documentazione presentata nell'ottobre 2018, gli altri codici EER (010413, 020402, 020701, 101110, 170504) non rientrano più nell'elenco dei rifiuti di cui si richiede l'autorizzazione;*

*per quanto riguarda il "deferrizzatore", pur ribadendo l'intenzione di effettuare il trattamento dei rifiuti prevalentemente in impianti dove si esegue la demolizione selettiva, il proponente illustra nella documentazione fornita la possibilità per l'impianto di frantumazione di essere dotato di un sistema di deferrizzazione in caso di necessità;*

*pur essendo il frantumatore privo di un suo sistema di umidificazione, nella documentazione integrativa viene illustrato il dispositivo industriale di nebulizzazione da utilizzare l'abbattimento delle polveri e la conseguente riduzione delle emissioni diffuse;*

*considerato quanto sopra, si ritiene quindi che l'impianto possa essere autorizzato al trattamento (R5) a condizione che siano definite le seguenti prescrizioni:*

- 1. nel caso di recupero di rifiuti non derivanti da operazione di demolizione selettiva, nei cantieri di utilizzo dell'impianto di frantumazione deve essere prevista la presenza di cassoni scarrabili per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dal trattamento e costituiti da legno, plastica, metallo, carta ed isolanti;*
- 2. l'impianto deve essere dotato del sistema di deferrizzazione in caso di trattamento in impianti/cantieri dove non si effettua la demolizione selettiva e dove la tipologia dei rifiuti trattati presuppone la presenza di materiali ferrosi;*
- 3. il frantumatore deve essere utilizzato solo per il trattamento di materiali "secchi", escludendo pertanto il trattamento di materiali argillosi o palabili;*
- 4. al fine di limitare le emissioni diffuse, l'impianto di frantumazione deve essere utilizzato unitamente al sistema di nebulizzazione che ne consenta l'umidificazione dei rifiuti;*

non sono stati quindi rilevati motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si ritiene pertanto possibile provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica con le prescrizioni individuate nel presente atto;

in data 04/04/2018 è stata rilasciata dal Ministero dell'Interno, Banca dati unica della documentazione antimafia, la comunicazione nella quale si attesta che a tale data non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (normativa in materia di antimafia);

le **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 sono definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo il seguente importo:

Art.5.4 IMPIANTI MOBILI DI SMALTIMENTO E RECUPERO (ECCEP TO GLI IMPIANTI MOBILI DI SOLA RIDUZIONE VOLUMETRICA): **250.000,00 euro**.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

#### **il Dirigente determina**

- a) di autorizzare ai sensi dell'art.208 comma 15 del Dlgs.152/06 la società Dedalo Costruzioni Srl, avente sede legale a Modena (MO), Via G. Baccelli n.44, allo svolgimento dell'attività "R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche" di cui all'allegato C, Parte Quarta del D.lgs 152/06, per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi da effettuarsi presso terzi, tramite l'utilizzo di impianto mobile di triturazione.
- b) di stabilire che la validità della presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
  1. L'autorizzazione è riferita all'impianto di trattamento mobile "Gruppo di frantumazione primaria su slitta 'FR500S', Matricola 3717", progettato per la frantumazione primaria di materiali inerti, allo stato solido, di natura lapidea e non metallica, costituito da: tramoggia di carico, unità di frantumazione "a mascelle" della capacità oraria variabile fra 5 e 25 ton/h, motore elettrico di alimentazione della potenza di 15 kW, nastro elevatore, quadro elettrico di comando e controllo della potenza totale installata è di 19 kW.
  2. I rifiuti per i quali è ammessa l'operazione di trattamento di frantumazione e vagliatura presso terzi sono i seguenti:

<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione</b>
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
01 04 08	scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
10 12 06	stampi di scarto
10 12 08	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a

	trattamento termico)
10 13 11	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
17 01 01	cemento
17 01 02	mattoni
17 01 03	mattonelle e ceramiche
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
17 05 08	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 17 05 07
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

3. Le operazioni di trattamento devono riguardare esclusivamente i rifiuti ricadenti nella tipologia EER autorizzata e prodotti nel luogo ove viene, di volta in volta, installato l'impianto.
4. Preliminarmente al trattamento dei rifiuti devono essere verificati:
  - a) l'assenza di impurità (plastiche, cavi elettrici, isolanti, ecc.), che devono essere separate e correttamente smaltite in quanto non compatibili con la destinazione finale dei prodotti ottenuti dal trattamento;
  - b) l'assenza di amianto, utilizzando un metodo analitico con adeguato limite di rilevabilità (metodi MOLP o SEM come previsto dal D.M.06/09/1994); nel caso di presenza di lastre in fibrocemento, la ditta è tenuta ad accertare preventivamente la non pericolosità delle stesse e la totale assenza di amianto; qualora durante l'attività sia rilevata la presenza di materiali contenenti amianto, questi devono essere rimossi e gestiti conformemente alla normativa vigente in materia.
5. Per i rifiuti identificati con i codici EER **101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802 e 170904** è autorizzata la seguente attività di recupero:
  - a) l'attività deve essere svolta in piena conformità con tutte le caratteristiche definite al **punto 7.1** dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii., ossia:
    1. i rifiuti da trattare devono provenire da attività di demolizione, frantumazione e costruzione; selezione da RSU e/o RAU; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento; devono essere costituiti da materiale inerte, laterizio e ceramica cotta anche con presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti escluso amianto;
    2. sono ammesse le seguenti attività di recupero dei rifiuti:
      - messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura

- lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al DM 05/02/1998 [R5];
- utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto precedente (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/1998 [R5].
3. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se conformi all'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al DM.05/02/98, così come modificato con DM. 05/04/2006, n.186;
  4. la conformità all'allegato C di cui al punto precedente deve essere verificata prima dell'utilizzo o della commercializzazione dei materiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti.
6. Per i rifiuti identificati con i codici EER **010102 e 010408** sono autorizzate le seguenti attività di recupero:
- a) attività svolta in piena conformità con tutte le caratteristiche definite al **punto 7.3** dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii., ossia:
    1. i rifiuti da trattare devono provenire da fabbricazione di prodotti ceramici, mattoni, mattonelle e materiale di costruzione smaltati; devono essere costituiti da prodotti ceramici, terrecotte smaltate e non, materiale da costruzione di scarto eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso;
    2. sono ammesse le seguenti attività di recupero dei rifiuti:
      - macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5];
      - frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5].
    3. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se in possesso delle caratteristiche di prodotti e impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate, oppure di materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzate;
  - b) attività svolta in piena conformità con tutte le caratteristiche definite al **punto 7.17** dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii., ossia:
    1. i rifiuti da trattare devono provenire da attività industriali dell'estrazione, lavorazione e taglio del calcare, industria siderurgica; devono essere costituiti da frammenti in varia pezzatura comprese polveri, di pietra calcarea e terriccio di cava o materiali inerti a base di carbonato di calcio, con eventuale presenza di materie prime siderurgiche (carbon fossile, coke, minerali di ferro in misura minore del 20% in peso);
    2. è ammessa l'attività di formazione di rilevati e sottofondi stradali previa frantumazione del rifiuto [R5].
    3. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se conformi all'allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto nell'allegato 3 al DM.05/02/98, così come modificato con DM. 05/04/2006, n.186;

4. la conformità all'allegato C di cui al punto precedente deve essere verificata prima dell'utilizzo dei materiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti.
7. Per i rifiuti identificati con i codici EER **101206 e 101208** sono autorizzate le seguenti attività di recupero:
  - a) attività svolta in piena conformità con tutte le caratteristiche definite al **punto 7.4** dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii., ossia:
    1. i rifiuti da trattare devono provenire da attività di produzione di laterizi e di argilla espansa e perlite espansa; devono essere costituiti da frammenti di materiale argilloso cotto, e materiale perlitico;
    2. sono ammesse le seguenti attività di recupero dei rifiuti:
      - messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con frantumazione; macinazione, vagliatura per sottoporre i rifiuti alle seguenti operazioni di recupero:
      - recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5];
      - eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5];
      - realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto c) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/1998) [R5];
    3. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se in possesso delle caratteristiche di prodotti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate;
8. Per i rifiuti identificati con il codice EER **170302** sono autorizzate le seguenti attività di recupero:
  - a) attività svolta in piena conformità con tutte le caratteristiche definite al **punto 7.6** dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii., ossia:
    1. i rifiuti da trattare devono provenire da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura a freddo; campi di tiro al volo; devono essere costituiti da rifiuto solido costituito da bitume ed inerti;
    2. sono ammesse le seguenti attività di recupero dei rifiuti:
      - produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5];
      - realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5].
      - produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva (macinazione, vagliatura, separazione delle frazioni indesiderate, eventuale miscelazione con materia inerte vergine) con eluato conforme al test di cessione secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/1998 [R5]
    3. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se in possesso delle caratteristiche di conglomerato bituminoso nelle forme usualmente

commercializzate o di materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate.

9. Per i rifiuti identificati con il codice EER **170508** sono autorizzate le seguenti attività di recupero:
- b) attività svolta in piena conformità con tutte le caratteristiche definite al **punto 7.11** dell'allegato 1 al **D.M. 05/02/98** e ss.mm.ii., ossia:
1. i rifiuti da trattare devono provenire da manutenzione delle strutture ferroviarie; devono essere costituiti da pietrisco tolto d'opera costituito da roccia silicea e cristallina o calcare per circa il 70%, con sabbia e argilla per circa il 30%;
  2. è ammessa la seguente attività di recupero dei rifiuti: messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con separazione delle frazioni indesiderate e della eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e per sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di recupero:
    - frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5];
    - formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al DM 05/02/1998) [R5];
  3. i materiali ottenuti dall'operazione di recupero R5 cessano di essere rifiuti se in possesso delle caratteristiche di conglomerati cementizi nelle forme usualmente commercializzate;
  4. la conformità all'allegato C di cui ai punti precedenti deve essere verificata prima dell'utilizzo o della commercializzazione dei materiali ottenuti dal trattamento dei rifiuti.
10. Le operazioni di trattamento devono riguardare esclusivamente i rifiuti ricadenti nella tipologia EER autorizzata e possono essere effettuate esclusivamente presso i cantieri o siti di produzione del rifiuto: non è ammesso il trattamento di rifiuti provenienti da altri siti o cantieri.
11. Qualora l'impianto venga utilizzato presso siti sottoposti a procedura di bonifica ambientale ai sensi del capitolo V della Parte Quarta del D.lgs. 152/06, l'attività deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni imposte dall'autorità competente relativamente alle procedure di bonifica ambientale medesime.
12. La responsabilità della verifica delle condizioni di cui sopra, nonché la caratterizzazione dei materiali ottenuti, è a carico della ditta titolare della presente autorizzazione.
13. Il titolare della presente autorizzazione è tenuto a conservare presso la propria sede legale:
- a) relativamente ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, i certificati analitici e/o ogni altra documentazione attestante la non pericolosità degli stessi ai sensi della Decisione della Commissione Ue 2014/955/Ue. Tale documentazione deve essere acquisita preventivamente alle operazioni di trattamento;
  - b) copia delle certificazioni analitiche relative ai test di cessione e alle caratteristiche prestazionali di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio 15 luglio 2005, UL/2005/5205.
14. Presso i cantieri di utilizzo devono essere adottate idonee modalità di deposito per i rifiuti derivanti dalla frantumazione/vagliatura e costituiti da ferro, carta, legno, ecc.

15. Nel caso di recupero di rifiuti non derivanti da operazione di demolizione selettiva, nei cantieri di utilizzo dell'impianto di frantumazione deve essere prevista la presenza di cassoni scarrabili per lo stoccaggio dei rifiuti derivanti dal trattamento e costituiti da legno, plastica, metallo, carta ed isolanti.
16. L'impianto deve essere dotato del sistema di deferizzazione in caso di trattamento in impianti/cantieri dove non si effettua la demolizione selettiva e dove la tipologia dei rifiuti trattati presuppone la presenza di materiali ferrosi.
17. Il frantumatore deve essere utilizzato solo per il trattamento di materiali "secchi", escludendo pertanto il trattamento di materiali argillosi o palabili.
18. I rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero devono essere mantenuti separati dalle materie prime prodotte e devono essere conferiti ad impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati.
19. Al fine di limitare il più possibile la diffusione di polveri:
  - l'attività di frantumazione deve essere condotta con l'ausilio dei sistemi di nebulizzazione previsti e deve essere garantito il buon funzionamento di questi;
  - devono essere adottati accorgimenti gestionali anche durante le fasi di carico scarico e movimentazione dei rifiuti (come ad esempio minimizzare l'altezza del punto di scarico, bagnare i rifiuti nella fasi di movimentazione all'interno dell'aera ecc..... );
  - i materiali ottenuti dalle operazioni di frantumazione stoccati in cumuli, se polverulenti, devono essere protetti dall'azione del vento.
20. La macchina operatrice deve essere conforme a quanto previsto nel D.lgs n.262 del 04/09/2002 "*Attuazione della direttiva 2001/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*".
21. La ditta, per le campagne del mezzo mobile svolte presso i cantieri collocati nel territorio della Regione Emilia Romagna, deve presentare al Comune territorialmente competente domanda per l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici, così come previsto dalla specifiche disposizioni regionali e comunali.
22. Per le campagne del mezzo mobile, svolte presso le sedi aziendali dei clienti produttori/detentori dei rifiuti, la ditta si deve attenere alle prescrizioni/disposizioni contenute nella nulla osta acustico comunale, nelle autorizzazioni settoriali o nei titoli ambientali Acqua, Aria Rumore dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata alle singole aziende.
23. L'utilizzo dell'impianto in cantieri o siti ubicati in territorio extraregionale deve avvenire in accordo con le leggi nazionali e regionali vigenti in materia di rumore.
24. Deve essere ottemperato agli adempimenti previsti dal D.lgs.81/08, ed in particolare all'aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento includendo la valutazione del rumore, nonché alle disposizioni, previste dal decreto medesimo, in materia di cantieri edili temporanei e mobili.
25. Quando necessario, il progetto per lo svolgimento della singola campagna di attività deve essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità (Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi della LR.4/2018 e della Parte Seconda del Dlgs.152/2006.
26. Ai sensi dell'art.208 comma 15 per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale la ditta titolare della presente autorizzazione, **almeno sessanta giorni prima** dell'installazione dell'impianto, **deve comunicare all'autorità competente nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di**

**attività** allegando la presente autorizzazione e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta.

- c) di stabilire che, nel termine di 90 giorni dalla data del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere presentata in conformità con quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003 e con le modalità di seguito elencate:
1. l'importo della garanzia da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a 250.000,00 €; l'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
    - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
    - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09;in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
  2. la **comunicazione di avvenuta accettazione**, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  3. la mancata prestazione della garanzia finanziaria entro il termine prescritto, comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
- d) di stabilire che **l'efficacia della presente autorizzazione è sospesa** fino all'invio, da parte di ARPAE della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria; pertanto, fino a quel momento l'attività autorizzata non può essere svolta;
- e) di dare atto che sono fatte salve le norme, i regolamenti e disposizioni di pertinenza vigenti, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
- f) di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, **la validità del presente provvedimento è fissata in 10 anni dalla data del presente atto, ovvero fino al giorno 29/01/2029** ed è rinnovabile inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
- g) di precisare che la società è tenuta a:
1. accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento siano legittimati a detenerli ai sensi di legge;
  2. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente, ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale, negli organismi tecnici (responsabile impianto) e nella configurazione impiantistica;
- h) di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
1. tenere aggiornato, presso la sede legale della ditta titolare dell'impianto mobile, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Copia del registro di carico e scarico deve essere mantenuto anche presso il cantiere, sito o stabilimento oggetto di campagna durante il periodo di esecuzione dell'intervento;
  2. accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di trattamento siano legittimati a detenerli ai sensi di legge;

3. presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione;
  4. comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
  5. comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
- i) di informare che l'Autorità competente per i controlli in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni in materia ambientale è ARPAE;
  - j) di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n.241/90;
  - k) di trasmettere copia del presente atto alla società Dedalo Costruzioni, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati;
  - l) di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA  
DR.SSA BARBARA VILLANI

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**